



**COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE  
(PROVINCIA DI POTENZA)**

**Area Amministrativa – Economico Finanziaria**

**SERVIZI ALLA PERSONA**

*Ufficio Socio Assistenziale*

**INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DI FIGURA ESPERTA DI  
ASSISTENTE SOCIALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Residenza Comunale,  
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

**TRA**

Il Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE, con sede in SANT'ANGELO LE FRATTE alla Via Largo San Michele n.3 - C.F. n. 80002570762 - rappresentato, ai fini del presente atto, dalla dott.ssa Paola POJERO , nato a POTENZA il 28/04/1974, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune, che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile **DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA** del Comune

**E**

Il professionista \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ivi residente, alla Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliato/a a tutti gli effetti del presente atto presso la segreteria del Comune intestato

**Richiamati:**

il **Regolamento degli uffici e dei servizi ed annessa disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma** del Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE, approvato con deliberazione di G. C. n. 11/2016;

-la deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 25/11/2020;

- la determinazione N. 233 del 07/12/2020;

**PREMESSO**

**Che** con deliberazione di G.C. n. 65 del 25/11/2020 è stato autorizzato il Responsabile Dell'area 1- Amministrativa – Economico Finanziaria all'avvio delle procedure comparative finalizzate all'affidamento di nuovo incarico di **ASSISTENTE SOCIALE**;

**Che**, con determinazione del Responsabile di Servizio n. 233 del 07/12/, è stato approvato **avviso di selezione** per affidamento incarico professionale di N. 1 **ASSISTENTE SOCIALE** ed il presente **schema di contratto**.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1-**La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2-**Il Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ) affida alla dott.ssa \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico professionale di **ASSISTENTE SOCIALE**. Il Professionista instaura con l'Ufficio Socio Assistenziale del Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, provvedendo all'attuazione dei servizi di cui alla L.R. n. 25/97 ed al Piano Socio-Assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280/99 nei termini di seguito specificati, dando atto, altresì, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, che le condizioni oggettive e soggettive, dichiarate in sede di partecipazione al relativo avviso di selezione, risultano immutate.

**Art.3-**L'incarico ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo, di natura occasionale, ai sensi dell'art. 2222 ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del Servizio competente.

**Art.4-**L'incaricato può recedere dal rapporto di che trattasi prima della scadenza con preavviso motivato di almeno trenta giorni. Il recesso del Comune potrà avvenire, invece, in qualsiasi momento, senza preavviso, ove il livello qualitativo delle prestazioni non dovesse più risultare coerente con le esigenze dell'utenza, opportunamente accertate e contestate, oppure per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi che, modificando il vigente Piano Sociale di Zona, comporti un trasferimento dei compiti e delle funzioni socio assistenziali dell'Ente in capo a soggetti istituzionali diversi.

Ove sopravvengono eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione da parte del professionista, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di lavoro resterà sospeso senza diritto ad alcun compenso, nei seguenti casi:

- In caso di maternità, per un massimo di sei mesi compresi tra i tre mesi precedenti e i cinque mesi successivi al parto. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza;
- In caso di infortunio, fino ad un massimo di sessanta giorni continuativi;
- In caso di malattia di durata superiore a quindici giorni continuativi, fino ad un massimo di sessanta giorni;

In caso di superamento dei predetti termini temporali, il committente potrà risolvere il rapporto di lavoro, senza preavviso.

Il Comune potrà, altresì, risolvere il presente contratto in ogni caso di accertato inadempimento del professionista agli obblighi previsti ai sensi delle norme in materia.

**Art.5-**Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, dispone di piena autonomia nell'organizzare la propria attività con doveroso uso di mezzi e supporti informatici propri e con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

**Art.6-**Il professionista si impegna:

- a relazionare mensilmente, dettagliatamente ed individualmente sulle attività svolte, evitando, nel rispetto della privacy, di citare i nominativi dei soggetti coinvolti e allegando detto elaborato alla fatturazione delle ore effettuate, a pena di decadenza dal diritto alla percezione del previsto compenso;

- ad organizzare almeno **due incontri all'anno a carattere divulgativo-informativo**, in favore dei cittadini potenzialmente utenti dei servizi erogati dagli Uffici sociali del Comune.

**Art.7-**L'incaricato non è inserito nell'organizzazione amministrativa del Comune, con il quale ha un mero collegamento funzionale, avendo l'attività prestata carattere strumentale, di supporto e completamento rispetto ai fini ed ai compiti istituzionali del Comune.

**Art.8-**L'incarico del presente contratto, salvo rinvii e/o proroghe e/o risoluzioni anticipate, avrà la durata di **anni 2 (Due)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e dovrà essere espletato per complessive **n. 6 (SEI) ore settimanali** (eventualmente elevabili a 12 qualora dovessero intervenire finanziamenti a copertura della spesa), da concordare con l'amministrazione. Il suddetto orario dovrà comunque essere organizzato tenendo conto delle esigenze dell'Ufficio Socio Assistenziale, del lavoro delle altre figure professionali ivi contemplate, nonché dei bisogni dell'utenza. Il conferimento dell'incarico si intenderà automaticamente risolto, senza diritto a risarcimento e/o indennizzo a favore del professionista, qualora dovessero trovare attuazione, eventuali disposizioni regionali che consentono la gestione unitaria ed integrata della funzione sociale dei nuovi Ambiti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie intestate agli Uffici Unici di Piano, alla cui organizzazione e provvista sono tenuti tutti i Comuni associati;

**Art.9-**Al professionista sarà corrisposto il compenso orario di **€. 15,49**, oltre oneri come per legge; la relativa liquidazione avverrà mensilmente, previa presentazione di fattura, con determina di liquidazione del responsabile del Servizio interessato. Tutte le spese per raggiungere il Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE rimangono a carico del Professionista.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura e/o documento contabile, previa verifica del corretto svolgimento delle prestazioni.

L'importo di cui sopra è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale. Al Professionista non compete alcun trattamento di fine rapporto.

**Art.10-**Il professionista incaricato si impegna:

- a) ad eseguire le prestazioni dovute con elevata diligenza e perizia;
- b) a non rivelare notizie d'ufficio, che debbano rimanere segrete e di non agevolarne in qualsiasi modo la conoscenza e, dunque, a rispettare l'obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- c) di non svolgere contemporaneamente attività lavorativa libero professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune medesimo.
- d) avendo preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del **Codice di Comportamento del Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE**, pubblicato sul sito internet del Comune e ricevuto in copia con la sottoscrizione del presente contratto, ad accettarne le disposizioni e l'applicazione e ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti. A tal fine, il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Professionista assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che al Professionista spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

**Art.11-**L'incaricato dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili, penali e contabili cui potrebbe andare incontro in caso di violazione dei doveri connessi all'espletamento dell'incarico.

**Art.12-**Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili, penali e contabili cui potrebbe andare incontro in caso di violazione dei doveri connessi all'espletamento dell'incarico. In caso di controversie, il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Potenza.

**Art.13-**Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 110 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

**Art.14-**Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE nonché alle norme di leggi, regolamenti od usi locali vigenti in materia.

**Art.15-**Il professionista autorizza il Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE al trattamento dei suoi dati personali comunicati in adempimento del presente incarico, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

In conformità al medesimo D.lgs. 196/2003, il Professionista si obbliga ad utilizzare i dati acquisiti e che acquisirà dal Comune al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, consapevole che i dati trattati sono dati personali e come tali soggetti all'applicazione del Codice della privacy. Il professionista si impegna, altresì, ad osservare costantemente la disciplina contenuta nel codice ed, in particolare, a gestire tutti i documenti, notizie ed informazioni messi a disposizione dal Comune nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ASSISTENTE SOCIALE**

**Il Responsabile Dell'area 1 Amm.va - Economico  
Finanziaria**

---

**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 13).**

**L'ASSISTENTE SOCIALE**

**Il Responsabile Dell'Area 1 Amm.va - Economico  
Finanziaria**

---